



TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Civile

Il Giudice, dott. Stefania Ursoleo, nel procedimento n. 3960/2012 R.G.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.6.2013:

vista la domanda dei ricorrenti, diretta a chiedere: 1) l'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento, posto in essere dal Popolo della Libertà e dalla Lega Nord, relativo alla pubblicazione e diffusione di affermazioni di contenuto discriminatorio nei confronti dell'intera comunità Rom e Sinta; 2) la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali determinati dalla lesione dei diritti alla dignità e reputazione; 3) l'ordine di pubblicazione della decisione giudiziale, a cura e spese dei convenuti, su un giornale a tiratura nazionale; 4) la disposizione, occorrendo, di un piano di rimozione;

viste le eccezioni formulate dai resistenti;

rilevato che è incontestato: 1) la pubblicazione, nel maggio 2012, sul sito internet della Lega Nord Abruzzo, di un comunicato del seguente tenore: *“a seguito dell'ennesimo omicidio di un padre di famiglia per mano di zingari della numerosa comunità ospite di Pescara, la Lega Nord Abruzzo chiede che le istituzioni locali, fino ad oggi colpevolmente inerti, adottino tutti gli strumenti per l'allontanamento coatto dalla zona di Pescara di questi Rom. Di fronte ai blandi provvedimenti giudiziari che, con pene risibili, consentono a questi individui di evitare il carcere e commettere impuniti ogni tipo di violenza, sopruso ed umiliazione nei confronti dei cittadini pescaresi, la Lega Nord Abruzzo invita i pescaresi ad assumere un senso civico unitario ed attivo contro questo male che colpisce da sempre, ed in maniera sempre più feroce, la città di Pescara”*; 2) la affissione, da parte del coordinamento del PDL pescarese, di un manifesto, recante la seguente affermazione: *“Il PDL mantiene gli impegni: fuori dalla case popolari rom e delinquenti”*;

considerato che la normativa di riferimento in materia di comportamenti discriminatori è il TU immigrazione (d.lgv. 286/1998), che all'art 43, comma 1, definisce, in generale, *“discriminazione” ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*, nonché il d. lgv. n. 215/2003, che all'art. 2 definisce la discriminazione diretta come il trattamento meno favorevole che una persona, per ragioni di razza o di origini etniche, subisce, e la discriminazione indiretta come quel comportamento che, apparentemente neutro, mette una persona di una determinata razza o origine etnica in una posizione di svantaggio, specificando, altresì, al comma 3, che sono discriminazioni *anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo*;



rilevato che, al di là dell'episodio di cronaca nel cui contesto temporale si sono collocate le pubblicazioni in contestazione, è evidente che: la dichiarazione propagandistico-elettorale contenuta nel manifesto del PDL accumuna i Rom di Pescara ai delinquenti, sicchè appare indiscutibile la portata offensiva di quella dichiarazione; il riferimento alla comunità Rom di Pescara come al *male che colpisce da sempre la città di Pescara*, di cui al comunicato della Lega Nord Abruzzo, intende prescindere, proprio in base al dato letterale, dal fatto di cronaca contingente, per riferirsi piuttosto alla negatività del fatto storico della presenza dei Rom nella Città;

considerato, pertanto: che la diffusione di dichiarazioni del genere vale ad integrare quei comportamenti discriminatori, con effetti di offesa ed ostilità nei confronti dei Rom residenti a Pescara, dei cui interessi appaiono portatrici le Associazioni ricorrenti; che, dunque, risulta integrata la fattispecie dell'art. 2, comma 3, d.lgv. 215/2003, sicchè, ai sensi dell'art. 28 d.lgv. 150/2011, va ordinata la cessazione di tali comportamenti;

considerato, per contro, che alcun atto discriminatorio risulta essere stato compiuto nei confronti dei ricorrenti Guarnieri, Spinelli e Di Rocco, i quali, peraltro, non hanno nemmeno allegato circostanze personali nella vicenda all'esame, sicchè la domanda dagli stessi proposta appare infondata;

rilevato, quanto alla domanda di risarcimento del danno, che: come è noto, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (cfr. Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26972); che gli stessi Giudici di legittimità hanno precisato che *"il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento" ... E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Per quanto concerne i mezzi di prova... potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto"* (cfr. SS.UU. cit.);



rilevato che, nella specie, le Associazioni ricorrenti non hanno nemmeno allegato il pregiudizio in concreto derivato, in loro danno, dagli atti discriminatori in questione, di talchè la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta;

considerato che, in virtù del parziale accoglimento delle pretese dei ricorrenti, le spese di giudizio possono essere compensate in ragione del 50%, con condanna dei resistenti, in solido, alla rifusione, in favore delle ricorrenti, della restante parte, liquidata come in dispositivo,

p.q.m.

dichiara il carattere discriminatorio, in pregiudizio della comunità Rom di Pescara, della pubblicazione e diffusione delle dichiarazioni di cui in motivazione;

ordina ai resistenti la cessazione di tali comportamenti discriminatori;

rigetta le altre domande;

compensa tra le parti le spese di lite in misura del 50%, e condanna le resistenti alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle restanti spese di lite, che liquida in €. 1.750,00 per compenso, oltre iva e cap come per legge.

Pescara, 21.6.2013.

Il Giudice
dott. Stefania Ursoleo

